Con la Guida al 730, con CD rom, la tua dichiarazione è pronta per la consegna.

Contabilità. Dall'Oic il sì definitivo alla seconda guida sui bilanci Ias Pag. 32

Enti locali. Per gli interessi sull'Ici Comuni e contribuenti alla pari Pag. 33

Immigrati. Oggi al Cdm il progetto di riforma Pag. 34

Professionisti. In calo i riconoscimenti per le iscrizioni agli Albi Pag. 35

Lotta all'evasione. Nel 2006 le ganasce fiscali sono state l'arma più utilizzata: un milione fra preavvisi e blocchi

I «fermi» lanciano la riscossione

Raddoppio nel 2007 se viene confermata la tendenza del primo trimestre

Luigi Ferrajoli

La riscossione "scommette" sul fermo. I dati forniti da Equitalia alla commissione Finanze del Senato (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri) sottolineano come lo strumento più utilizzato per convincere i contribuenti a non sfuggire ai propri doveri fiscali è quello delle ganasce. Su un totale di 1.326.842 procedure esecutive e cautelari avviate nel 2006, più di un milione sono stati fermi e preavvisi di fermo. Con un rapporto di un fermo per tre preavvisi. Le iscrizioni ipotecarie, secondo strumento più frequente, sono attestate nel 2006 al di sotto di quota 200mila.

La tendenza alla crescita non si blocca: in base ai dati del primo trimestre i fermi amministrativi sono stati più di 540mila. Se il ritmo non dovesse diminuire si arriverebbe a fine anno sopra quota due milioni. Con un raddoppio rispetto al 2006 e un incremento di quasi 20 volte rispetto al 2005.

Il primato regionale spetta, nel 2006, alla Toscana, seguita da Lazio e Lombardia. Questo mentre nei primi mesi del 2007 il Lazio supera Campania e Toscana.

Le regole base

L'articolo 86 del Dpr 602/73, dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 193/2001, legittima l'agente della riscossione a disporre il fermo di beni mobili registrati, appartenenti a debitore o coobbligati, subordinandone l'esecuzione all'infruttuoso decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il provvedimento di fermo, che va notificato al debitore, viene eseguito con iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari a cura dell'esattore e determina l'inibizione alla circolazione del veicolo sottoposto al fermo, con la previsione di una sanzione pecuniaria amministrativa oltre alla confisca del veicolo per colui che viola il divieto.

I problemi applicativi

L'istituto del fermo dei beni mobili registrati che, considerate le sue indubbie capacità di "convincere" il debitore al pagamento, è ampiamente utilizzato dai concessionari, ha generato un vasto contenzioso incentrato principalmente su due questioni.

In primo luogo, ha avuto rilievo la necessità o meno del regolamento attuativo per la legittima applicazione. La questione concernente l'applicabilità all'istituto del fermo — come risulta dalla riforma della riscossione del 1999 (Dlgs 46/1999) e dal Dlgs 193/2001 — del regolamento attuativo, decreto del ministro delle Finanze 503/1998, sul vecchio fermo che poteva essere disposto dal direttore regionale delle Entrate, e solo in caso di pignoramento negativo, è stata risolta dall'articolo 3, comma 41, del Dl 205/2003. La norma ha stabilito che l'articolo 86 del Dpr 602/1973 va inteso nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4, il fermo va eseguito secondo le modalità del decreto delle Finanze.

In secondo luogo, ha assunto rilievo la competenza giurisdizionale a decidere sul fermo. La questione sembra essere stata risolta dall'articolo 35, comma 26-quinquies, del Dl 223/2006 che ha riconosciuto la competenza delle commissioni tributarie. Resta, però, pendente di fronte alla Corte costituzionale una questione di legittimità sollevata dal Consiglio di Stato degli articoli 49, 57 e 86 del Dpr 602/73, «se interpretati nel senso di attribuire al giudice ordinario e non al giudice amministrativo la giurisdizione delle controversie in materia di fermo» (ordinanza 2032/06).